



**COMUNE di PIGNATARO
INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

Copia DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr.13 del 30 Maggio 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AGGIORNAMENTO 2024-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

Il giorno 30 del mese di Maggio 2024, alle ore 11.00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome Cognome	Carica	Presente
1	Benedetto MURRO	Sindaco	SI
2	Andrea COSTANZO	Consigliere	SI
3	Angelo MIELE	Consigliere	SI
4	Luigi CARLOMUSTO	Consigliere	SI
5	Mauro DE SANTIS	Consigliere	NO
6	Rosaria Benedetta MURRO	Consigliere	SI
7	Maria Giovanna DI GIORGIO	Consigliere	SI
8	Annakatia EVANGELISTA	Consigliere	SI
9	Luigi RISI	Consigliere	SI
10	Antonio CARDILLO	Consigliere	SI
11	Bruno EVANGELISTA	Consigliere	SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott Mario GUARRACINO, con le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere

alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

Proposta n. 12 del 22/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AGGIORNAMENTO 2024-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

Il Responsabile del SERVIZIO III propone il seguente testo:

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno e afferma che sulla Tari, per i cittadini, rispetto allo scorso anno c'è stato un aumento di circa il 2%. Il Sindaco afferma che si è conclusa la gara per il servizio di raccolta differenziata e ringrazia la società De Vizia che ha fatto un ottimo lavoro e si è dimostrata sempre molto disponibile nei confronti del Comune di Pignataro Interamna e dà il benvenuto alla nuova società Super Eco. Attualmente c'è una piccola difficoltà con gli ingombranti, perché occorre perfezionare il contratto con la ditta Ferone e solo dopo la Super Eco potrà andare a prendere i rifiuti ingombranti. Il Sindaco afferma che il nuovo capitolato d'appalto prevede anche la pulizia delle siepi e delle strade e sottolinea come sulla base del risultato dell'ultima gara d'appalto per il servizio di raccolta differenziata il Comune potrebbe riuscire ad abbassare il costo della Tari a carico dei cittadini, ma questo passa attraverso un elemento fondamentale che è quello di conferire il meno possibile alla SAF quindi la parte indifferenziata. Il Sindaco precisa che in questo momento il Comune di Pignataro sta facendo molto male e si sta lavorando con la nuova società per informare i cittadini, aumentare i controlli e aumentare la quota di differenziato.

Il consigliere Risi chiede se la Tari è in aumento o in diminuzione e il Sindaco ribadisce che c'è stato un aumento di circa il 2%. Su domanda del consigliere Risi, il Sindaco afferma che la nuova società, da capitolato, non deve pulire le strade 365 giorni all'anno, ma faranno un giro all'anno e il resto è a carico del Comune. Il consigliere Risi afferma che la società Di Mambro, a cui è stato affidato il servizio, non è attrezzata per fare il taglio dell'erba e il Sindaco afferma che l'affidamento riguarda sola la banchina. Il consigliere Risi, allora, afferma che a suo dire il prezzo richiesto per tale servizio è eccessivo, mentre il Sindaco dichiara essere congruo. Il consigliere sottolinea che facendo il servizio solo sulla banchina alle curve della strada non si vede.

Il Sindaco afferma che il Comune sta riparando la trincia e riconosce come il consigliere Risi abbia avuto ragione nel dire che si spendeva troppo per tenere in piedi la vecchia trincia e, non potendo acquistarne una nuova per mancanza di fondi, si sta sistemando in maniera più adeguata la trincia attuale.

Il Presidente del Consiglio, non avendo nessun Consigliere richiesto di intervenire, pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI facendo salve le disposizioni relative alla TARI;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 443/2019, recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*”, ed in particolare l’Allegato “A” di detta delibera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione per il triennio **2018-2021**;
- la deliberazione dell’ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio **2022/2025**, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;
- la deliberazione n.459/2021/R/rif del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determina n.2/Drif/2021 del 4.11.2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/r/rif del 03/08/2023 di istituzione dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/r/rif del 03/08/2023 di aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la deliberazione ARERA n. 7/2024/r/rif del 23/01/2024 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative;

- RILEVATO che:

- per il nuovo periodo regolatorio l’ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine di contenere la produzione del rifiuto e ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* allegato alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021, ed approvato con la Determinazione n. 2/2021 della stessa Autorità;
- con la richiamata Determinazione n. 2/2021 ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2);

- CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere anche presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno **2024** e per l'anno **2025**, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

- EVIDENZIATO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e, comunque, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, ai commi 651 e 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;
- il predetto comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In adesione al metodo alternativo suddetto "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

- **RICHIAMATO** l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019, che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- DATO ATTO:

- che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) Aggiornamento Tariffario Biennale **2024-2025**, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- CONSIDERATO che:

- la procedura di approvazione del PEF indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

- TENUTO CONTO:

- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, pertanto, sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

- che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

- RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze secondo la modalità puntuale;

- CONSIDERATO che:

- per la compilazione del PEF aggiornamento 2024-2025 sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno **2022**;

- CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione, dovranno essere trasmessi all'ARERA i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *tool* approvato con la Determina ARERA n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema approvato con la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC redatta in base allo schema approvato con la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- d) la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

- **CONSIDERATO** anche che:

- ARERA al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte del Comune sulla base della documentazione trasmessa;
- ARERA ha il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito del PEF validato dall'Ente;
- ARERA ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

- **CONSIDERATE**, altresì, le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

- **DATO ATTO** che il Comune di Pignataro Interamna, che svolge anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec. prot. 2458 del 08/04/2024), il PEF "grezzo" ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

- **RILEVATO CHE** con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 dell'ambito Comune di Pignataro Interamna;

- **TENUTO conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- **EFFETTUATA** con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale, con determinazione del Responsabile del Servizio II[^] (Commercio ed attività produttive, Pubblica Istruzione, Assistenza Socio-Sanitaria, mense scolastiche, Trasporto pubblico, trasporto alunni) dott.ssa Gabriella Evangelista R.G. n. **59** del 09/04/2024;

- **VISTO** il Piano Economico Finanziario **Aggiornamento Tariffario 2024-2025** per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione accompagnatoria ed alla la dichiarazione di veridicità redatte in base allo schema approvato con la Determinazione ARERA n. 2/2021;

- **RITENUTO** procedere all'approvazione del suddetto PEF che:

- per l'anno **2024** presenta le seguenti risultanze:

totale costi: **€. 392.189,00**;

totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti ad **€. 1.025,00**;

totale oneri PEF **2024** da attribuire agli utenti: **€. 391.164,00**;

- per l'anno **2025** presenta le seguenti risultanze:

totale costi: €. **400.817,00**;

totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti ad €. **1.007,00**;

totale oneri PEF **2025** da attribuire agli utenti: €. **399.810,00**;

- **RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il **75,56%** del costo complessivo ed il restante **24,44%** alle utenze non domestiche, come nell'anno precedente considerato che non si sono registrate significative variazioni delle superfici imponibili relative alle due macrocategorie;

- DATO ATTO:

- che le tariffe TARI da applicare l'anno **2024**, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano riepilogate nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1, comma 666, della citata Legge n. 147/2013;

- che l'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti non comportano un minor gettito a cui assicurare la copertura finanziaria con ulteriori risorse del bilancio comunale;

- **RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno **2024**, in allegato "B", dando atto che il PEF aggiornamento **2024-2025** è stato approvato nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

- DATO ATTO:

- che la presente deliberazione, che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

- che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali, come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune effettui l'invio telematico entro il termine previsto al 14 ottobre;

- **DATO ATTO**, altresì, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

- **RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

- **VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/03/2024 avente ad oggetto: *TARI Anno 2024. Determinazione delle rate di versamento e modalità di riscossione*”;

- **RITENUTO**, altresì, di confermare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2024:
- - **1° RATA acconto con scadenza 30/04/2024**
- - **2° RATA acconto con scadenza 28/06/2024**
- - **3° RATA acconto con scadenza 30/08/2024**
- - **Rata unica in acconto scadenza 30/04/2024**
- - **4° rata a saldo/conguaglio scadenza 04/12/2024**

- **ACQUISITI** preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio II[^] (Commercio ed attività produttive, Pubblica Istruzione, Assistenza Socio-Sanitaria, mense scolastiche, Trasporto pubblico, trasporto alunni), espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 44 del **04/05/2024** (prot. n. 3116 del 06/05/2024), redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto il nr. 1);

- **VISTO:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dei Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con il seguente risultato di votazione espresso in forma palese e per alzata di mano

Consiglieri presenti n. 10 - Voti Favorevoli n. 7 - Contrari n. 3 (consiglieri Luigi Risi, Antonio Cardillo, Bruno Evangelista) – Astenuti n. 0

D E L I B E R A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare il Piano Economico Finanziario Aggiornamento tariffario Biennale 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che il PEF:

- per l'anno **2024** presenta le seguenti risultanze:

totale costi: **€. 392.189,00;**

totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti ad **€. 1.025,00;**

totale oneri PEF **2024** da attribuire agli utenti: **€. 391.164,00;**

- per l'anno **2025** presenta le seguenti risultanze:

totale costi: **€. 400.817,00**;

totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti ad **€. 1.007,00**;

totale oneri PEF **2025** da attribuire agli utenti: **€. 399.810,00**;

5) DI DARE altresì atto che il PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie ed è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 1) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "**B**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI CONFERMARE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2024:
 - **1° RATA acconto con scadenza 30/04/2024**
 - **2° RATA acconto con scadenza 28/06/2024**
 - **3° RATA acconto con scadenza 30/08/2024**
 - **Rata unica in acconto scadenza 30/04/2024**
 - **4° rata a saldo/conguaglio scadenza 04/12/2024**

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Consiglieri presenti n. 10 - Voti Favorevoli n. 7 - Contrari n. 3 (consiglieri Luigi Risi, Antonio Cardillo, Bruno Evangelista) – Astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / 12

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AGGIORNAMENTO 2024-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2024

Il Responsabile di Settore

F.to Maria Assunta Risi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Benedetto Murro

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Benedetto MURRO

IL Segretario Comunale
F.to Mario GUARRACINO

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pignataro Interamna 31/05/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30/05/2024:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

Pignataro Interamna, 31/05/2024

IL Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia

Pignataro Interamna , 31/05/2024

IL Segretario Comunale
F.to Mario GUARRACINO